
CITTA' DI AOSTA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REPUBBLICA ITALIANA

VILLE D'AOSTE
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
REPUBLIQUE ITALIENNE

**CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO
DI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI**
(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 209/2002)

ARTICOLO 1
NATURA DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento disciplina i criteri e le norme sul procedimento concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi di cui al decreto legislativo 170/01

ARTICOLO 2
OBIETTIVI

Al fine di incrementare la diffusione della stampa e di realizzare l'economica gestione della distribuzione di giornali e riviste, il Comune predispone le presenti direttive per il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita non esclusivi.

Nella redazione delle direttive si perseguono i seguenti obiettivi:

- migliorare il servizio nei confronti del consumatore in modo che esso possa effettuare le proprie scelte in rapporto all'accessibilità del servizio;
- favorire una più razionale diffusione del servizio sul territorio mediante una più equilibrata e stretta collaborazione spaziale con le attività paracommerciali e sociali;
- incrementare la produttività media dei fattori di produzione impiegati e, in particolare, del lavoro.

Si potrà procedere alla riformulazione delle presenti direttive per evitare pregiudizi all'interesse dei consumatori ovvero qualora si determinino gravi ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune zone.

ARTICOLO 3
DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono elencate le seguenti definizioni:

1. DECRETO LEGISLATIVO: 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108"
2. PUNTI VENDITA ESCLUSIVI: Sono quegli esercizi che previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani, e periodici, più precisamente sono tenuti a vendere ambedue le tipologie di prodotto editoriale, ossia i giornali e i periodici.
3. PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI: sono quegli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto, alla vendita di quotidiani ovvero di periodici.
4. RIVENDITE AUTOMATICHE: punti vendita esclusivi o non esclusivi in cui l'atto di acquisto avviene senza l'intervento diretto del rivenditore, ma mediante macchine o attrezzi all'uopo predisposti.

ARTICOLO 4 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'autorizzazione all'esercizio di un nuovo punto di vendita non esclusivo (ovvero gli esercizi che non hanno effettuato la sperimentazione ai sensi della legge n. 108/99) è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7

Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 13 aprile 1999 n. 108 l'autorizzazione è rilasciata di diritto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6.

ARTICOLO 5 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apertura, il trasferimento di sede, di un punto vendita non esclusivo è soggetta ad autorizzazione comunale.

Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e)(medie strutture di vendita), f)(grandi strutture di vendita) e g)(centri commerciali), del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) agli esercizi (anche esercizi di vicinato) adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Al fine della determinazione della prevalenza varrà il parametro della redditività economica;

f) agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. Al fine della determinazione della prevalenza varrà il parametro della redditività economica.

ARTICOLO 6 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione è stabilito in trenta (30) giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa. Per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta dal protocollo generale del Comune.

Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta sono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati.

Qualora la domanda non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità in relazione agli elementi richiesti, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro venti giorni, indicandone i motivi; in questo caso il termine decorre dal positivo riscontro.

Il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.

Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono il termine del procedimento.

Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dal Capo VIII della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18.

ARTICOLO 7 NUOVI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Gli esercizi che non hanno effettuato la sperimentazione sono autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo previa presentazione di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-

bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108 e più precisamente l'interessato dovrà dichiarare:

a) la tipologia di prodotto editoriale prescelta.

Nell'ambito della tipologia prescelta dovrà essere assicurata parità di trattamento alle testate;

b) che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non subirà variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;

c) che le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni saranno identiche alle diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita e che le testate poste in vendita non saranno comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;

d) che all'interno dell'esercizio viene previsto un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; e, qualora trattasi di esercizio della grande distribuzione, che i giornali saranno posti in vendita in un unico spazio.

Per gli esercizi di cui alla lettera f di cui all'articolo 5 non si prevedono distanze minime.

Per gli esercizi di cui alle lettere a)- b)- c) -d) -e) di cui all'articolo 5 l'autorizzazione è subordinata al rispetto della distanza minima di 400 metri da un punto vendita esclusivo di cui al piano di localizzazione comunale.

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

1. individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
2. tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrare la mezzeraia;
3. misura della distanza in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeraia della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeraia della strada con la mezzeraia del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeraia; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeraia stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non

soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

La distanza tra esercizio ed esercizio non va verificata in caso di subingresso.

ARTICOLO 8 TRASFERIMENTI

I trasferimenti dei punti vendita non esclusivi sono consentiti esclusivamente congiuntamente all'attività principale e con il rispetto delle disposizioni sulle distanze minime di cui all'articolo 7.

E' consentito il trasferimento temporaneo, congiuntamente all'attività principale, per un periodo di 1 anno e in qualunque parte del territorio comunale, in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi temporanei da documentare.

ARTICOLO 9 NORME IN DEROGA

Il dirigente competente, sentite le rappresentanze sindacali degli edicolanti, può consentire trasferimenti in deroga alle disposizioni sulle distanze minime di cui all'articolo 7, nei seguenti casi:

- a) definitiva indisponibilità dello stabile per demolizione, incendio o altre cause;
- b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità conseguente alle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato;
- c) sopraggiunta indisponibilità del suolo pubblico;
- d) di forza maggiore dovuta a sopraggiunta indisponibilità del suolo privato.

ARTICOLO 10 AUTORIZZAZIONE STAGIONALE

Non si prevede la possibilità di concedere autorizzazioni a carattere stagionale.

ARTICOLO 11 RECAPITO A DOMICILIO

I titolari dei punti vendita non esclusivi possono curare il recapito a domicilio di giornali quotidiani e riviste.

ARTICOLO 12 VENDITA CON APPARECCHIATURE AUTOMATICHE

L'installazione di una sola apparecchiatura automatica per la vendita di giornali e periodici in adiacenza ai locali dell'esercizio principale è compresa nell'autorizzazione dell'esercizio principale, ma rimane soggetta alle autorizzazioni di carattere edilizio e di occupazione del suolo pubblico.

Non è consentita l'installazione di apparecchiature di distribuzione automatica che non siano in adiacenza ai locali dell'esercizio principale.

ARTICOLO 13 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il comune procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:

1) non attivi il punto di vendita non esclusivo entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda per lo stesso periodo l'attività di vendita salvo proroga nel caso di comprovata necessità.

2) non assicuri la parità di trattamento alle diverse testate nell'ambito della tipologia editoriale prescelta.

Nel caso in cui venga a cessare, per qualunque causa, l'attività principale di cui all'articolo 5 comma 2 delle presenti direttive l'autorizzazione amministrativa per il punto vendita non esclusivo si intende automaticamente decaduta senza necessità di espresso provvedimento del Comune.

ARTICOLO 14 REGISTRO COMUNALE DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Presso il competente Ufficio del Comune è istituito un registro dei punti vendita non esclusivi esistenti nel territorio comunale.

La tenuta di tale registro ha lo scopo di mettere in grado l'Amministrazione Comunale di adempiere al controllo ed alla corretta gestione sulla base delle direttive stabilite dal presente provvedimento.

Il registro dovrà essere sempre aggiornato, rendendo così disponibili e rilevabili ogni momento le esatte informazioni sulle caratteristiche dei singoli esercizi e sul numero di punti vendita non esclusivi, per ogni tipologia di cui al precedente articolo 5, comma 2.

Su tale registro andranno annotate:

a) tutte le autorizzazioni esistenti alla data di attuazione del registro medesimo

b) tutte le variazioni consistenti in nuove autorizzazioni,cessazioni, trasferimenti o comunque in modifiche di uno o più degli elementi di cui al precedente punto a).

Per consentire agli Uffici Comunali l'agevole tenuta di tale registro, è fatto obbligo a tutti coloro che ottengono una nuova autorizzazione, o apportino con autorizzazione comunale o per proprio diritto una qualunque variazione alle caratteristiche dell'esercizio, di fornire, per il nuovo stato di fatto, tutte le informazioni.

ARTICOLO 15 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici del comune o per la comunicazione con uffici pubblici esterni.

E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 della legge 675/1996.

ARTICOLO 16 NORME FINALI

Le presenti direttive si applicano ai rapporti costituitisi precedentemente all'entrata in vigore delle stesse.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto applicabili.